COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 28/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
CAGNONI RICCARDO	Sindaco	SI	
TISAT CHIARA	Consigliere	SI	
LODA ANTONIO	Consigliere	SI	
GUERINI GIUSEPPE	Consigliere	SI	
MILANESI VIRNA	Consigliere	SI	
MORETTINI ALESSANDRO	Consigliere	SI	
PANZA GIAMBATTISTA	Consigliere	SI	
BRESSAN ALESSANDRO	Consigliere	SI	
GUALDI LUIGI	Consigliere	SI	
GUALDI LUCA	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
GUSMINI INES	Consigliere	SI	
PEZZOLI CAMILLO	Consigliere	SI	

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Riccardo Cagnoni** nella sua qualità di Il Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"... "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651[1] e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*

[1] Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- **il comma 658** ai sensi del quale "**…** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …";*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2023 cosi come integrata dalla deliberazione n.18 del 29/07/2024 e dalla deliberazione n. 19 del 26/06/2026 il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
    - *"… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …"* (lett. f);
    - *"… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …"* (lett. h);
    - *"… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …"* (lett. i);

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"… Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 …"* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"… ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 …"*;
Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vertova, NON È OPERATIVO l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1, 7.3 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF nella presente seduta consiliare è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026 -2029 corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati

trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

a) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso inoltre atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2026, validato ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, determina entrate tariffarie riconosciute pari ad euro **543.453,00**;

Dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2026, il gettito complessivamente da ripartire tra le utenze, tenuto conto delle detrazioni previste dalla regolazione ARERA, delle riduzioni tariffarie finanziate dal tributo e della previsione di recupero dell'evasione tributaria, è quantificato in euro **550.489,21**;

Richiamate ***"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*** del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato, si dà atto che *"... Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio Ka (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..."*, e, dall'altro, si conferma *"... in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."*, e si prevede, altresì che, *"... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*.

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Dato atto che il Comune di Vertova ha considerato le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 e delle Linee Guida ministeriali del 28 gennaio 2026;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026 complessivamente pari ad **€ 550.489,21** in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif, sono così ripartiti:

COSTI FISSI €. 173.112,21
COSTI VARIABILI € 377.377,00

Dato atto che il costo delle riduzioni tariffarie disciplinate dal vigente Regolamento TARI e finanziate mediante il gettito del tributo è quantificato in complessivi **euro 30.543,21**;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata secondo criteri razionali coerenti con il D.P.R. 158/1999 e con la metodologia descritta nella Relazione tariffaria, determinando:
  - il 66,52% dei costi a carico delle utenze domestiche;
  - il 33,48% dei costi a carico delle utenze non domestiche.

Vista la relazione di accompagnamento relativa ai criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe anno 2026 di cui all'**Allegato A**)

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif *"…In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. …";*

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"… Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …"*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui *"… Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …";*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *"….A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro* ***il termine del 31 luglio di ciascun anno …";***

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città

metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da* ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …".

Visto l'allegato A) rubricato "*Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani",* alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- **a)** $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- **b)** $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- **c)** $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Visto l'allegato A) rubricato "*Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)",* alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che *"... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ..."*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti favorevoli, resi all'unanimità in forma palese

DELIBERA

1) Di prendere atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 e di quanto previsto nell'Allegato A) rubricato "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" **(**MTR – 3), del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 approvato da questo consiglio comunale con deliberazione posta al precedente punto dell'ordine del giorno.
2) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2026 evidenzia entrate tariffarie riconosciute pari ad euro 543.453,00 e che l'Ente Territorialmente Competente ha presentato ad ARERA istanza motivata per il superamento del limite annuale di crescita tariffaria per l'importo di euro 60.699, come risultante dalla Relazione di accompagnamento al PEF.
3) di approvare, secondo i criteri individuati nella relazione di cui **all'Allegato A** per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche di cui all' **Allegato B** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato
4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

5) di dare atto che il gettito tariffario complessivamente da acquisire mediante la TARI per l'anno 2026, pari ad euro 550.489,21, è attribuito:
- per euro 366.193,68, pari al 66,52%, alle utenze domestiche;
- per euro 184.295,53, pari al 33,48%, alle utenze non domestiche.

6) di dare atto che le riduzioni tariffarie disciplinate dal vigente Regolamento comunale TARI e finanziate attraverso il gettito del tributo sono quantificate per l'anno 2026 in complessivi euro 30.543,21 e risultano già considerate nella determinazione delle tariffe approvate con il presente provvedimento;

7) di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "bonus sociale" per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.

8) di dare altresì atto che il Bonus Sociale Rifiuti, disciplinato dall'Allegato A) alla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF (TUBR), come successivamente modificato e integrato, è stato applicato ai soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dall'art. 21 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/06/2026, mediante riconoscimento dell'agevolazione nella bollettazione di acconto TARI 2026.

9) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026

Con voti favorevoli, resi all'unanimità in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Riccardo Cagnoni
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente

COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 18 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE GESTIONE BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI - SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del SETTORE GESTIONE BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti, segue testo proposta oggetto di parere:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"... "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651*[1] *e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il*

[1] Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …"

- **il comma 654** ai sensi del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente …";*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) …*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …";*
- **il comma 658** ai sensi del quale "**…** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …";*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2023 cosi come integrata dalla deliberazione n.18 del 29/07/2024 e dalla deliberazione n. 19 del 26/06/2026 il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
    - *"… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …"* (lett. f);
    - *"… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …"* (lett. h);
    - *"… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …"* (lett. i);

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"… Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 …"* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"… ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 …"*;
Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vertova, NON È OPERATIVO l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1, 7.3 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF nella presente seduta consiliare è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026 -2029 corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso inoltre atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2026, validato ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, determina entrate tariffarie riconosciute pari ad euro **543.453,00**;

Dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2026, il gettito complessivamente da ripartire tra le utenze, tenuto conto delle detrazioni previste dalla regolazione ARERA, delle riduzioni tariffarie finanziate dal tributo e della previsione di recupero dell'evasione tributaria, è quantificato in euro **550.489,21**;

Richiamate ***"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*** del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato, si dà atto che *"… Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio Ka (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) …"*, e, dall'altro, si

conferma *"... in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."*, e si prevede, altresì che, *"... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*.

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Dato atto che il Comune di Vertova ha considerato le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 e delle Linee Guida ministeriali del 28 gennaio 2026;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026 complessivamente pari ad **€ 550.489,21** in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif, sono così ripartiti:

COSTI FISSI €. 173.112,21
COSTI VARIABILI € 377.377,00

Dato atto che il costo delle riduzioni tariffarie disciplinate dal vigente Regolamento TARI e finanziate mediante il gettito del tributo è quantificato in complessivi **euro 30.543,21**;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata secondo criteri razionali coerenti con il D.P.R. 158/1999 e con la metodologia descritta nella Relazione tariffaria, determinando:
  - il 66,52% dei costi a carico delle utenze domestiche;
  - il 33,48% dei costi a carico delle utenze non domestiche.

Vista la relazione di accompagnamento relativa ai criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe anno 2026 di cui all'**Allegato A**)

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif *"...In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. ...";*

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro* ***il termine del 31 luglio di ciascun anno …";***

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana*, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da* ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …".

Visto l'allegato A) rubricato "*Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani",* alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- **a)** $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- **b)** $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- **a)** $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Visto l'allegato A) rubricato "*Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)",* alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che *"... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...";*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti ……..……

DELIBERA

1) Di prendere atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 e di quanto previsto nell'Allegato A) rubricato "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" (MTR – 3), del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 approvato da questo consiglio comunale con deliberazione posta al precedente punto dell'ordine del giorno.
2) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2026 evidenzia entrate tariffarie riconosciute pari ad euro 543.453,00 e che l'Ente Territorialmente Competente ha presentato ad ARERA istanza motivata per il superamento del limite annuale di crescita tariffaria per l'importo di euro 60.699, come risultante dalla Relazione di accompagnamento al PEF.
3) di approvare, secondo i criteri individuati nella relazione di cui **all'Allegato A** per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche di cui all' **Allegato B** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato
4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5) di dare atto che il gettito tariffario complessivamente da acquisire mediante la TARI per l'anno 2026, pari ad euro 550.489,21, è attribuito:
   - per euro 366.193,68, pari al 66,52%, alle utenze domestiche;
   - per euro 184.295,53, pari al 33,48%, alle utenze non domestiche.
6) di dare atto che le riduzioni tariffarie disciplinate dal vigente Regolamento comunale TARI e finanziate attraverso il gettito del tributo sono quantificate per l'anno 2026 in complessivi euro 30.543,21 e risultano già considerate nella determinazione delle tariffe approvate con il presente provvedimento;
7) di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
   - $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
   - $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
   - $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "bonus sociale" per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.
8) di dare altresì atto che il Bonus Sociale Rifiuti, disciplinato dall'Allegato A) alla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF (TUBR), come successivamente modificato e integrato, è stato applicato ai soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dall'art. 21 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 19 del 26/06/2026, mediante riconoscimento dell'agevolazione nella bollettazione di acconto TARI 2026.

9) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026**;**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Vertova, lì 21/07/2026

Il Responsabile del Settore II°
LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 18 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE II°

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore II°, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile come previsto dal'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, segue testo proposta oggetto di parere:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"... "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651*[1] *e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di*

[1] Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …"

- **il comma 654** ai sensi del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente …";*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) …*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …";*
- **il comma 658** ai sensi del quale "**…** *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …";*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2023 cosi come integrata dalla deliberazione n.18 del 29/07/2024 e dalla deliberazione n. 19 del 26/06/2026 il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
    - *"… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …"* (lett. f);
    - *"… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …"* (lett. h);
    - *"… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …"* (lett. i);

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali

risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ..."* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ..."*;
Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vertova, NON È OPERATIVO l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1, 7.3 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF nella presente seduta consiliare è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026 -2029 corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso inoltre atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2026, validato ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, determina entrate tariffarie riconosciute pari ad euro **543.453,00**;

Dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2026, il gettito complessivamente da ripartire tra le utenze, tenuto conto delle detrazioni previste dalla regolazione ARERA, delle riduzioni tariffarie finanziate dal tributo e della previsione di recupero dell'evasione tributaria, è quantificato in euro **550.489,21**;

Richiamate ***"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*** del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato, si dà atto che *"... Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio Ka (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..."*, e, dall'altro, si conferma *"... in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di*

conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente …", e si prevede, altresì che, *"… Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie …"*.

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …"*

Dato atto che il Comune di Vertova ha considerato le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 e delle Linee Guida ministeriali del 28 gennaio 2026;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026 complessivamente pari ad **€ 550.489,21** in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif, sono così ripartiti:

COSTI FISSI €. 173.112,21
COSTI VARIABILI € 377.377,00

Dato atto che il costo delle riduzioni tariffarie disciplinate dal vigente Regolamento TARI e finanziate mediante il gettito del tributo è quantificato in complessivi **euro 30.543,21**;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata secondo criteri razionali coerenti con il D.P.R. 158/1999 e con la metodologia descritta nella Relazione tariffaria, determinando:
  - il 66,52% dei costi a carico delle utenze domestiche;
  - il 33,48% dei costi a carico delle utenze non domestiche.

Vista la relazione di accompagnamento relativa ai criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe anno 2026 di cui all'**Allegato A**)

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif *"…In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. …";*

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"… Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …";

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui *"… Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …";*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *"….A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro* ***il termine del 31 luglio di ciascun anno …";***

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana*, "… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da* ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …".

Visto l'allegato A) rubricato "*Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani",* alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
a) $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Visto l'allegato A) rubricato "*Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)",* alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che *"… disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 …"*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti ……..……

DELIBERA

1) Di prendere atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 e di quanto previsto nell'Allegato A) rubricato "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" **(**MTR – 3), del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 approvato da questo consiglio comunale con deliberazione posta al precedente punto dell'ordine del giorno.
2) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2026 evidenzia entrate tariffarie riconosciute pari ad euro 543.453,00 e che l'Ente Territorialmente Competente ha presentato ad ARERA istanza motivata per il superamento del limite annuale di crescita tariffaria per l'importo di euro 60.699, come risultante dalla Relazione di accompagnamento al PEF.
3) di approvare, secondo i criteri individuati nella relazione di cui **all'Allegato A** per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche di cui all' **Allegato B** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato
4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5) di dare atto che il gettito tariffario complessivamente da acquisire mediante la TARI per l'anno 2026, pari ad euro 550.489,21, è attribuito:
   - per euro 366.193,68, pari al 66,52%, alle utenze domestiche;
   - per euro 184.295,53, pari al 33,48%, alle utenze non domestiche.
6) di dare atto che le riduzioni tariffarie disciplinate dal vigente Regolamento comunale TARI e finanziate attraverso il gettito del tributo sono quantificate per l'anno 2026 in complessivi euro 30.543,21 e risultano già considerate nella determinazione delle tariffe approvate con il presente provvedimento;
7) di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
   - $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
   - $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
   - $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "bonus sociale" per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.
8) di dare altresì atto che il Bonus Sociale Rifiuti, disciplinato dall'Allegato A) alla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF (TUBR), come successivamente modificato e integrato, è stato applicato ai soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dall'art. 21 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/06/2026, mediante riconoscimento dell'agevolazione nella bollettazione di acconto TARI 2026.
9) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia,

come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026**;**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Vertova, lì 21/07/2026

Il Responsabile del Settore II°
LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

ALLEGATO ALLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 28/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo del sito istituzionale il giorno 14/08/2026 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/07/2026 al 13/08/2026.

Vertova, 14/08/2026

Il Segretario Comunale
FRANCESCO BERGAMELLI / ArubaPEC S.p.A.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 – comma 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.

Vertova, 14/08/2026

Il Segretario Comunale
FRANCESCO BERGAMELLI / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Allegato A

TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2026

RELAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE

Sommario

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2
2. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 5
3. RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD 8
4. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 10
4a. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE 12
4a.1. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE 13
4b. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE 14
4c. L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 16
5. COMPONENTI PEREQUATIVE 17
6. BONUS SOCIALE RIFIUTI 18
7. CONCLUSIONI 18

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), hanno istituito con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle sue componenti dell'Imposta Municipale Propria – IMU, del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti – TARI, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è posta a carico dell'utilizzatore;

Premesso altresì che l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, abrogando le norme relative ad IMU e TASI lasciando vigenti le norme dedicate alla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, laddove si prescrive che: "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999*"

Visto in particolare l'art. 8, secondo cui ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, come disposto all'allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

con l'indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Preso atto che ARERA nell'ambito del terzo periodo regolatorio, valido per il quadriennio 2026-2029, ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR -3) con deliberazione n. 397/2025/R/RIF, disciplinando i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle entrate tariffarie;

Richiamati, altresì, i provvedimenti dell'Autorità tuttora applicabili in materia di regolazione della qualità del servizio, perequazione tariffaria, bonus sociale rifiuti e disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tra cui, in particolare:

- Deliberazione n. 15/2022/R/RIF, recante il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- Deliberazione n. 386/2023/R/RIF, concernente l'istituzione dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- Deliberazione n. 596/2024/R/RIF, concernente lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- Deliberazione n. 133/2025/R/RIF, recante disposizioni per il riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;
- Deliberazione n. 397/2025/R/RIF, recante l'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) 2026-2029;

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

- gli ulteriori provvedimenti attuativi emanati dall'Autorità in materia di predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e di determinazione delle entrate tariffarie per il periodo regolatorio 2026-2029.

Dato atto che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno di riferimento, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie imponibile della TARI è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 147/2013 e dal vigente regolamento comunale.

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-3 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Visto il "*Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2026*" e relativi allegati, predisposto dal Comune, gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), Settore Territorio (gestione pulizia cestini territorio comunale), in sinergia con la società affidataria del servizio di igiene ambientale G.Eco S.r.l. (gestione raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade) integrato con i costi relativi alla gestione della piattaforma sovracomunale rendicontati e validati dal Comune di Colzate tutto validato secondo il metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA, dallo stesso Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF.

Preso atto del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio – biennio 2026/2027, redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di ARERA, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella medesima seduta e che costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;

Il Piano Economico Finanziario 2026-2029 è stato predisposto in conformità alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF (MTR-3) sulla base dei dati consuntivi dell'anno a-2, opportunamente aggiornati mediante i coefficienti inflattivi previsti dalla regolazione. L'Ente Territorialmente Competente ha provveduto alla validazione del Piano ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A al MTR-3, garantendo la coerenza delle componenti di costo con le condizioni economiche e contrattuali del servizio.

Dato atto che il Piano Economico Finanziario 2026 predisposto ai sensi del MTR-3 evidenzia un fabbisogno tariffario superiore al limite ordinario di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e che, conseguentemente, l'Ente Territorialmente Competente ha predisposto apposita istanza motivata ad ARERA per il riconoscimento del superamento del limite di crescita per l'importo di euro 60.699, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e della realizzazione degli interventi di miglioramento del servizio previsti nel periodo regolatorio 2026-2029.

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Il superamento del limite alla crescita tariffaria è riconducibile alla valorizzazione di specifici interventi di miglioramento del servizio ammessi dal MTR-3, relativi all'introduzione di nuove ecoisole, al consolidamento della raccolta puntuale, all'attivazione della raccolta congiunta vetro-barattolame, all'acquisto di nuovi contenitori per la raccolta e ad ulteriori costi operativi incentivanti sistematici e non sistematici validati dall'Ente Territorialmente Competente.

Riassunte come sopra le norme ora richiamate, si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

2. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: **costi fissi** (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e **costi variabili** (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Ai costi riconosciuti nel Piano Economico Finanziario devono essere aggiunti gli oneri derivanti dalle riduzioni tariffarie disciplinate dal vigente Regolamento TARI e finanziate attraverso il gettito del tributo. Le riduzioni tariffarie disciplinate dal vigente Regolamento TARI comportano un minor gettito tariffario che deve essere considerato ai fini della determinazione del gettito complessivamente necessario a garantire la copertura integrale dei costi del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

I predetti costi di cui al punto precedente, vengono ripartiti quindi tra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, in base all'individuazione analitica di origine degli stessi.

I predetti costi di cui al punto precedente, vengono ripartiti quindi tra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, in base all'individuazione analitica di origine degli stessi.

La ripartizione è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, tenendo conto della diversa capacità delle utenze di concorrere alla produzione dei rifiuti urbani e della correlazione esistente tra le componenti di costo del servizio e le tipologie di utenza servite. Tale metodologia consente di attribuire in modo omogeneo e trasparente i costi da coprire mediante tariffa, assicurando una distribuzione del carico tributario coerente con i principi di equità, proporzionalità e copertura integrale dei costi del servizio. Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria con il sistema di calcolo ivi utilizzato.

Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal Metodo Tariffario Rifiuti ARERA (MTR-3) e sinteticamente riportate nelle tabelle sottostanti. Il dettaglio dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è sintetizzato nella successiva tabella.

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Componenti di costo variabile	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – **CRT**	26.357,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – **CTS**	0,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – **CTR**	115.551,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – **CRD**	133.804,00
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - **COnew EXP$_{TV}$**	17.440,00
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - **COI $_{EXP}$TV**	43.000,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - **b (Ara + ARsc,a)**	- 5.269,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - **RCtot$_{TV}$**	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile – PARTE VARIABILE	29.199,00
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**€ 360.082,00**

Nel Piano Economico Finanziario 2026 sono inoltre presenti componenti previsionali riconosciute ai sensi dell'art. 10 del MTR-3, riferite ad interventi di miglioramento e potenziamento del servizio validati dall'Ente Territorialmente Competente. In particolare, risultano valorizzati costi operativi incentivanti sistematici (COnewexpTV) e costi operativi incentivanti non sistematici (COIexpTV), connessi all'implementazione di interventi finalizzati al mantenimento ed al miglioramento delle prestazioni ambientali e qualitative del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Componenti di costo fisse	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – **CSL**	25.206,00
Costi comuni - **CC**	115.114,00
Costi d'uso del capitale - **CK**	29.420,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ $_{EXP}$ TF	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - **RCtotTF**	873,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile – PARTE FISSA	12.758,00
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	**€ 183.371,00**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ - Costi massimi ammissibili	**€ 543.453,00**

Le entrate tariffarie riconosciute dal Piano Economico Finanziario tengono conto degli interventi di sviluppo e potenziamento del servizio previsti nel periodo regolatorio 2026-2029, tra i quali assumono particolare rilievo:

- costi operativi incentivanti non sistematici (COIexp) connessi all'installazione e manutenzione di due ecoisole;

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

- costi operativi incentivanti sistematici (COnewexp) relativi all'acquisto di nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- costi connessi all'attivazione della raccolta congiunta vetro-barattolame;
- costi per il monitoraggio e il consolidamento del sistema di raccolta puntuale;
- costi per gli svuotamenti aggiuntivi delle ecoisole previsti a partire dall'annualità 2027.

Tali interventi sono stati oggetto di specifica valutazione e validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente nell'ambito della predisposizione del PEF 2026-2029.

Verifica del limite di crescita		
Inflazione programmata - **rpi_a**		**1,90%**
Recupero di produttività per l'anno di riferimento - **Xa**		**0,10%**
coeff. per il potenzialmente del servizio - **Ka**		**7,00%**
Coeff.per recupero inflazione **CRI $_a$**		**0,00%**
Parametro crescita annuale - þ (attualizzazione)		**8,80%**
CF 2025		**183.371,00**
CV 2025		**360.082,00**
Trasferimento MIUR anno 2026 - presunto		**-3.507,00**
Recupero da evasione 2026		**-20.000,00**
Riduzione parte fissa utenze domestiche attualizzate- **RFUD**		**8.047,96**
Riduzione parte fissa utenze non domestiche attualizzate- **RFUND**		**1.693,25**
Riduzione parte variabile utenze domestiche attualizzate- **RVUD**		**12.828,52**
Riduzione parte variabile utenze non domestiche attualizzate- **RVUND**		**7.973,48**
TOTALE PEF CON RIDUZIONI ARROTONDATO		**550.489,21**
Tariffa di riferimento anno 2026 - $\sum T_a$ € 550.489,21	**TF - Totale costi fissi**	**€ 173.112,21**
	TV - Totale costi variabili	**€ 377.377,00**

Ai fini della determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, occorre considerare oltre alle entrate tariffarie riconosciute nel Piano Economico Finanziario anche gli effetti derivanti dalle detrazioni previste dalla regolazione ARERA, dalle riduzioni disciplinate dal vigente Regolamento

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

comunale e dalle ulteriori poste considerate nella costruzione tariffaria. Il percorso di formazione del gettito complessivamente da ripartire tra le utenze domestiche e non domestiche è sintetizzato nel prospetto seguente:

Descrizione	Importo
Entrate tariffarie riconosciute dal PEF 2026	€ 543.453,00
Detrazioni ex art. 4.5 Del. 397/2025/R/RIF	- € 3.507,00
Entrate tariffarie nette del PEF	€ 539.946,00
Riduzioni tariffarie finanziate dal gettito TARI	€ 30.543,21
Recupero evasione utilizzato a riduzione del carico tariffario	- € 20.000,00
Gettito complessivo da ripartire con le tariffe 2026	**€ 550.489,21**

Il gettito tariffario complessivamente ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche risulta differente dall'importo delle entrate tariffarie riconosciute nel Piano Economico Finanziario in quanto tiene conto delle riduzioni tariffarie disciplinate dal Regolamento comunale e delle ulteriori poste considerate ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2026.

In particolare, l'importo di euro 20.000,00 relativo al recupero dell'evasione tributaria non costituisce una componente del Piano Economico Finanziario validato ai sensi del MTR-3, bensì una posta prudenzialmente stimata dall'Ente Territorialmente Competente sulla base delle attività di accertamento programmate per l'anno 2026. Tale importo rappresenta il gettito che si prevede di conseguire a seguito delle attività di verifica e controllo finalizzate all'emersione di omesse dichiarazioni, infedeli dichiarazioni e altre fattispecie di evasione della TARI. In coerenza con quanto previsto dalla regolazione ARERA e dalle disposizioni vigenti, tale previsione è stata utilizzata quale elemento di riduzione del carico tariffario posto a carico delle utenze regolarmente iscritte a ruolo, contribuendo al contenimento delle tariffe applicate per l'anno 2026.

3. RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD

Il comma 653 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Il costo del servizio rifiuti deve essere integralmente finanziato attraverso il prelievo tariffario destinato alla copertura del servizio medesimo. Successivamente all'introduzione della disposizione sopra richiamata, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Con deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), prevedendo che le risultanze dei fabbisogni

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

standard costituiscano un parametro di riferimento per la valutazione dell'efficienza del servizio e per la determinazione del coefficiente di recupero della produttività (Xa), nonché per le valutazioni connesse all'eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso le Linee Guida interpretative emanate in applicazione del citato comma 653, ha precisato che il fabbisogno standard rappresenta un indicatore obbligatorio di riferimento e di confronto, finalizzato a consentire all'ente locale la verifica dell'efficienza e dell'economicità della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

In sede di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 sono state pertanto considerate le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti, elaborate sulla base delle variabili territoriali, strutturali ed organizzative individuate dalla metodologia ministeriale.

Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario validata dall'Ente Territorialmente Competente, il confronto tra costo unitario effettivo del servizio e benchmark di riferimento evidenzia una situazione favorevole per il Comune di Vertova, con costi inferiori al valore standard individuato dalla metodologia ARERA. Tale elemento ha consentito la valorizzazione del coefficiente Xa nella misura minima dello 0,10%.

Tale circostanza evidenzia come il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Vertova presenti livelli di efficienza coerenti con i parametri di riferimento individuati dalla normativa vigente e recepiti nel Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3.

L'incremento delle entrate tariffarie rispetto all'esercizio precedente risulta principalmente connesso alla realizzazione degli interventi di sviluppo e potenziamento del servizio riconosciuti dal Metodo Tariffario MTR-3 e finalizzati al miglioramento delle performance ambientali, della qualità del servizio e del sistema di raccolta differenziata comunale.

La positiva valutazione conseguita nell'ambito dell'analisi dei fabbisogni standard ha consentito all'Ente Territorialmente Competente di determinare il coefficiente di recupero della produttività (Xa) nella misura dello 0,10%, valore minimo previsto dal Metodo Tariffario.

Si evidenzia inoltre che il Piano Economico Finanziario 2026 recepisce specifici interventi di miglioramento e potenziamento del servizio, validati dall'Ente Territorialmente Competente e valorizzati secondo quanto previsto dal MTR-3, con particolare riferimento:

- all'installazione e gestione di nuove ecoisole;
- all'acquisto di nuove attrezzature e contenitori destinati al servizio di raccolta;
- al consolidamento del sistema di raccolta puntuale dei rifiuti;
- ai costi operativi incentivanti sistematici e non sistematici riconosciuti nel PEF.

Tali interventi sono finalizzati al mantenimento e al miglioramento delle performance ambientali del servizio, con particolare riguardo al consolidamento degli elevati livelli di raccolta differenziata raggiunti dal Comune, che nell'anno 2024 si attestano al 78,39%.

Si rileva infine che, nonostante le positive risultanze derivanti dal confronto con il benchmark di riferimento, la presenza dei citati interventi di miglioramento del servizio e dei relativi costi riconosciuti nel Piano Economico Finanziario ha comportato il superamento del limite ordinario di crescita delle entrate tariffarie previsto dall'MTR-3. Per tale ragione l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto necessario presentare ad ARERA apposita istanza motivata per il superamento del limite annuale di crescita tariffaria, per un importo pari ad euro 60.699, in coerenza con quanto

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

previsto dall'articolo 4 del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 e come dettagliatamente illustrato nella Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario.

4. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Una volta individuata la ripartizione dei costi di cui al punto 2, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari;
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 158/1999:
  - le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, compresi i banchi di mercato di beni durevoli e di beni alimentari;
  - le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto articolazioni, in quanto per i comuni con una popolazione inferiori ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1b e 2, del D.P.R. 158/1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie previste dal D.P.R. 158/1999, alle quali il Comune affianca la categoria relativa alle superfici accessorie non domestiche ai fini della corretta articolazione tariffaria. (Allegato 1, tab. 3b e 4b del D.P.R. 158/1999).

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

Rilevato che i criteri adottati per la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili da imputare alle singole categorie di utenza domestica e non domestica come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, sono stati scelti secondo "criteri razionali" procedendo ad una distribuzione tecnica dei costi così come meglio dettagliato di seguito:

1) per i costi fissi ripartizione dei costi aumentati delle riduzioni specifiche in funzione della dimensione delle superfici occupate dalle diverse categorie di utenza;

2) per i costi variabili ripartizione dei costi aumentati delle riduzioni specifiche in funzione del calcolo della produzione teorica dei rifiuti.

La produzione teorica dei rifiuti delle utenze non domestiche è stata determinata applicando i coefficienti di produttività specifica Kd previsti dal D.P.R. 158/1999 alle superfici imponibili delle singole categorie di attività, mentre la quota residua è stata attribuita alle utenze domestiche.

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

L'incidenza della superficie delle due categorie di utenza alla data del 06/05/2026, corrispondente alla data di presentazione del PEF ETC definitivo da parte del gestore G.Eco S.r.l., ai fini della ripartizione dei costi fissi, tenuto conto delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche è la seguente:

- 76,21% per le UD - 23,79% per le UND

Ai fini della determinazione delle tariffe, il calcolo è stato effettuato tenendo conto anche dell'incidenza delle riduzioni tariffarie previste dal vigente Regolamento TARI, imputate alle rispettive categorie di utenza domestica e non domestica.

Sulla base dei criteri sopra descritti e considerando il gettito complessivo da ripartire pari ad euro 550.489,21, comprensivo delle riduzioni tariffarie finanziate dal tributo e delle ulteriori poste considerate ai fini tariffari, sono stati determinati i seguenti costi attribuibili alle due macro-categorie di utenza.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctudf + Ctudv$	**€ 366.193,68** *tcud*	*Ctudf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche*	**€ 131.920,85**
		Ctudv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	**€ 234.272,84**
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tnd = Ctndf + Ctndv$	**€ 184.295,53** *tcund*	*Ctndf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche*	**€ 41.191,36**
		Ctndv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	**€ 143.104,16**

L'incidenza percentuale dei costi complessivamente attribuiti alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche sul totale dei costi da coprire mediante tariffa risulta pari a:

- 66,52% per le utenze domestiche;
- 33,48% per le utenze non domestiche.

Tale ripartizione differisce dall'incidenza delle sole superfici imponibili in quanto tiene conto dell'attribuzione delle riduzioni tariffarie e dei criteri di distribuzione adottati per la quota variabile del servizio.

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel seguente prospetto di sintesi:

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Prospetto di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	***ΣTd = Ctuf + Ctuv*** **€ 366.193,68**	% costi attribuibili utenze domestiche sul totale costi	66,52%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	*Ctuf = ΣTd x 36,02%*	**€ 131.920,85**
				Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	*Ctuv = ΣTd x 63,98%*	**€ 234.272,84**
Costi totali per utenze NON domestiche	***ΣTn = Ctnf + Ctnv*** **€ 184.295,53**	% costi attribuibili utenze non domestiche sul totale costi	33,48%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche	*Ctnf = ΣTn x 22,35%*	**€ 41.191,36**
				Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	*Ctnv = ΣTn x* 77,65%	**€ 143.104,16**

La diversa percentuale di incidenza dei costi fissi e variabili all'interno della stessa tipologia di categoria di utenza deriva anche in tal caso dall'imputazione puntuale delle riduzioni tariffarie.

Allo stesso modo:

Costi fissi totali	***ΣTf = Ctuf + Ctnf*** ***€ 173.112,21***	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	*Ctuf = ΣTf x* 76,21%	**€ 131.920,85**
		Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze non domestiche	*Ctnf = ΣTf x* 23,79%	**€ 41.191,36**
Costi variabili totali	***ΣTv = Ctuv + Ctnv*** ***€ 377.377,00***	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	*Ctuv = ΣTv x 62,08%*	**€ 234.272,84**
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	*Ctnv = ΣTv x* 37,92%	**€ 143.104,16**

Dal riparto sopra illustrato deriva che il 66,52% del gettito complessivamente da acquisire mediante la TARI è posto a carico delle utenze domestiche e il restante 33,48% a carico delle utenze non domestiche. Tali percentuali costituiscono la base di riferimento per la successiva determinazione delle singole tariffe unitarie da applicare alle categorie di utenza previste dal D.P.R. 158/1999.

4a. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Nel Comune di Vertova le utenze domestiche comprendono altresì le utenze non residenti (seconde case) e le superfici accessorie, alle quali sono stati attribuiti i coefficienti riportati nei prospetti tariffari allegati.

Le superficie di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti **Ka** presenti nello stesso D.P.R.

La quota variabile viene invece ripartita in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti attribuita a ciascun nucleo familiare, sulla base dei coefficienti **Kb** previsti dal D.P.R. 158/1999 e differenziati in relazione al numero dei componenti del nucleo stesso.

L'importo addebitato alla singola utenza domestica è pertanto dato dalla somma delle due quote come sopra determinate. L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al punto successivo.

4a.1. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2026 si è stabilito di applicare i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) di cui al D.P.R. 158/1999 come riportato per ciascuna classe di utenza domestica nella sottoindicata tabella, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti.

La scelta dei coefficienti è stata effettuata tenendo conto della struttura dell'utenza presente sul territorio comunale e dell'esigenza di mantenere una distribuzione del carico tributario coerente con l'effettiva potenzialità di produzione dei rifiuti delle diverse categorie domestiche. La determinazione dei coefficienti è stata inoltre effettuata perseguendo un criterio di gradualità nella distribuzione del carico tariffario tra le diverse classi di utenza, evitando effetti distorsivi o eccessivamente penalizzanti per specifiche tipologie di nuclei familiari. I coefficienti adottati risultano pertanto coerenti con le caratteristiche demografiche e insediative del territorio comunale e conformi ai limiti ed ai parametri previsti dalla normativa vigente.

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

n	Ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30
Non residenti II case	0,98
Sup. Accessorie	0,84

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

n	Kb min	Kb max	Ps
1	0,60	1,00	min
2	1,40	1,80	max
3	1,80	2,30	max
4	2,20	3,00	max
5	2,90	3,60	max
6 o più	3,40	4,10	max
Non residenti II case	1,40	1,80	max
Sup. Accessorie	0,00	0,00	0%

4b. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei teorici chilogrammi di rifiuto (Kd specifico moltiplicato per la superficie imponibile espressa in metri quadrati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999).

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (**Kc** per la parte fissa, e **Kd** per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R.

L'evidenziazione di tali coefficienti è demandata al punto successivo.

4b.1 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 individua, per entrambe le componenti della tariffa (quota fissa e quota variabile), specifici intervalli minimi e massimi dei coefficienti Kc e Kd. Nell'ambito di tali intervalli il Comune esercita il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con la struttura economica del territorio.

I coefficienti determinati, distinti secondo la classificazione basata sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto e vengono di seguito riportati:

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

	Attività	Kc min.	Kc max.	Ps	KC
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	min	0,320
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	max	0,800
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	max	0,630
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	max	0,430
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	max	1,330
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	max	0,910
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	min	0,950
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	max	1,130
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	max	0,580
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	max	1,110
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	max	1,520
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	max	1,040
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	max	1,160
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	max	0,910
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	max	1,090
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	max/4	1,855
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	max/4	1,570
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	max	2,380
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	max	2,610
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	max/4	2,610
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	max	1,640
22	Superficie accessorie non domestiche	0,51	0,60	max	0,600

Per alcune categorie caratterizzate da elevata potenzialità teorica di produzione dei rifiuti (ristoranti, bar e attività assimilabili), il Comune ha ritenuto opportuno adottare coefficienti inferiori ai valori massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, al fine di attenuare gli effetti distorsivi derivanti dall'applicazione integrale dei coefficienti teorici e garantire una più equilibrata distribuzione del carico tariffario. Tale scelta è stata effettuata nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta all'Ente dalla normativa vigente e tenendo conto delle caratteristiche economiche e produttive delle attività presenti sul territorio comunale. L'applicazione dei valori massimi avrebbe infatti determinato un aggravio tariffario non sempre coerente con l'effettiva produzione di rifiuti riscontrabile a livello locale. I coefficienti individuati consentono pertanto di mantenere il necessario equilibrio tra il principio comunitario del “chi inquina paga” e l'esigenza di assicurare una ripartizione del prelievo improntata a criteri di proporzionalità, ragionevolezza e sostenibilità economica.

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

	Attività	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	min	2,600
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	max	6,550
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	max	5,200
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	max	3,550
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	max	10,930
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	max	7,490
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	min	7,820
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	max	9,300
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	max	4,780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	max	9,120
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	max	12,450
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,90	8,50	max	8,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	max	9,480
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	max	7,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	max	8,920
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	60,88	max/4	15,220
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	max/4	12,868
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	max	19,550
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	max	21,410
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72	85,60	max/4	21,400
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	max	13,450
22	Superficie accessorie non domestiche	4,20	4,90	max	4,900

4c. L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, alla quantificazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Le tariffe risultanti dai prospetti allegati assicurano la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, nel rispetto delle risultanze del Piano Economico Finanziario 2026 validato dall'Ente Territorialmente Competente.

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Il comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Il tributo provinciale è liquidato dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n.147 ed alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della medesima legge.

Nello specifico il provvedimento del Presidente della Provincia di Bergamo n. 325 adottato in data 27/11/2025 conferma per l'anno 2026 l'aliquota del TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente) nella misura del 5%.

5. COMPONENTI PEREQUATIVE

La deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 dell'Autorità di regolazione energia reti e ambiente – ARERA – prevede che a decorre dal 1 gennaio 2024 si applichino le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani riportate nell'Allegato A della deliberazione, con l'introduzione di componenti perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva.

La suddetta deliberazione disciplina le relative modalità di calcolo, nominandole opportunamente – in ottica di trasparenza – in modo da facilitarne la comprensione da parte dell'utenza e in particolare: a) la componente perequativa $UR1$, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; b) la componente perequativa $UR2$, a, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione.

Le componenti perequative sono pari a:

- UR1, a: 0,10 €/utenza per anno;
- UR2, a: 1,50 €/utenza per anno.

Questi valori per le componenti perequative non sono da considerarsi fissati in quanto l'Autorità si riserva la possibilità di aggiornamento annuale, in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione nel caso della componente perequativa UR1, a. Ragionamento simile viene attuato per la componente perequativa UR2, a, coerentemente con le necessità di conguaglio o copertura scaturite da eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Le somme delle componenti perequative sono riscosse dal soggetto gestore della tariffa e del rapporto con l'utenza (comuni o dai gestori nel caso della tariffa) e vengono versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA - presso uno specifico conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, conto UR1, a o nel conto UR2, a, per copertura agevolazioni eventi eccezionali e calamitosi.

Alla data attuale le suddette componenti si applicano anche sulla bollettazione dell'anno 2026. Le componenti perequative costituiscono partite di natura perequativa nazionale disciplinate da ARERA

e pertanto non concorrono alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Vertova. Gli importi riscossi tramite la bollettazione TARI sono riversati secondo le modalità previste dalla regolazione vigente e rimangono distinti rispetto al gettito destinato alla copertura del Piano Economico Finanziario.

6. BONUS SOCIALE RIFIUTI

Ai fini di rafforzare le tutele per i consumatori in condizioni di disagio economico, con deliberazione 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, ARERA ha avviato il procedimento per il riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate. L'attuazione è in conformità con l'articolo 57-bis del Decreto-legge 124/2019 e il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.

La deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF introduce una **componente perequativa unitaria UR3** per finanziare il Bonus Sociale Rifiuti. Questa componente è fissata a **6,00 euro per utenza all'anno** e si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'importo è aggiuntivo rispetto al corrispettivo dovuto per la TARI.

Successivamente con deliberazione n.355/2025/R/RIF, nonché l'allegato A) della suddetta delibera recante: "Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del Bonus sociale Rifiuti" (TUBR), ARERA ha disciplinato le modalità di riconoscimento dell'agevolazione, stabilendo, per l'anno 2025, una riduzione del 25% della tassa rifiuti dovuta, al lordo delle componenti perequative e del TEFA.

In applicazione del DPCM n. 24/2025 e della regolamentazione ARERA, il Comune provvederà al riconoscimento dell'agevolazione in sede di emissione dell'"acconto TARI 2026", nella prima rata emessa dall'Ente e comunque non oltre il 30 giugno 2026 e, in conformità, a quanto previsto dall'art. 10.6 del TUBR e dall'art. 21 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, si avvarrà dell'istituto della compensazione nei confronti dei beneficiari del Bonus Sociale Rifiuti che presentino morosità pregresse certe, liquide ed esigibili.

Il Bonus Sociale Rifiuti rappresenta una misura nazionale di sostegno alle utenze domestiche economicamente disagiate e trova applicazione secondo le modalità e i requisiti definiti da ARERA e dalla normativa statale vigente. L'agevolazione non modifica i criteri di determinazione delle tariffe approvate dal Comune, ma incide esclusivamente sulla posizione degli aventi diritto individuati attraverso le procedure previste dalla disciplina nazionale.

7. CONCLUSIONI

La presente relazione illustra il percorso tecnico e normativo seguito per la determinazione delle tariffe TARI relative all'anno 2026, elaborate in conformità alla Legge n. 147/2013, al D.P.R. n. 158/1999 e alla regolazione ARERA contenuta nella deliberazione n. 397/2025/R/RIF (MTR-3).

Le tariffe sono state determinate sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario 2026 validato dall'Ente Territorialmente Competente, che individua costi complessivamente riconosciuti per euro 543.453,00, tenuto conto delle detrazioni previste dalla regolazione vigente, delle riduzioni

COMUNE DI VERTOVA
VIA ROMA 12
24029 VERTOVA
035 711 562
C.F. e P. IVA 00238520167
www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

disciplinate dal Regolamento comunale e delle ulteriori poste considerate ai fini della formazione del gettito tariffario.

La struttura tariffaria è stata definita nel rispetto dei criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, attraverso la ripartizione dei costi tra quota fissa e quota variabile e la successiva attribuzione alle utenze domestiche e non domestiche secondo criteri oggettivi e razionali correlati alle superfici occupate ed alla potenziale produzione dei rifiuti.

Le risultanze dei fabbisogni standard sono state opportunamente considerate nella predisposizione tariffaria. Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, il costo unitario effettivo del servizio risulta inferiore al benchmark di riferimento, confermando la coerenza della gestione rispetto ai parametri di efficienza previsti dalla regolazione ARERA.

La predisposizione tariffaria tiene inoltre conto degli interventi di miglioramento e potenziamento del servizio programmati per il periodo regolatorio 2026-2029, con particolare riferimento al consolidamento del sistema di raccolta puntuale, all'installazione e gestione delle ecoisole e all'acquisizione di nuove attrezzature operative, finalizzati al mantenimento degli elevati livelli di raccolta differenziata e di qualità ambientale raggiunti dal Comune.

Le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2026, suddivise per categorie di utenza domestica e non domestica, sono riportate nell'Allegato B alla presente relazione e saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente alla deliberazione tariffaria per l'anno 2026.

COMUNE DI VERTOVA

Allegato B

Coefficienti e tariffe TARI anno 2026

Utenze domestiche

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste dal Metodo Normalizzato.
I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per Utenze Domestiche sono stati determinati tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4 del DPR 158/99 e sono stati definiti come segue:

N° ab. Nucleo	Ka	Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,80
3	1,08	2,30
4	1,16	3,00
5	1,24	3,60
6 o più	1,30	4,10
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,98	1,80
Superfici domestiche accessorie	0,84	0,00

Il coefficiente **Ka** è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità del nucleo familiare e le tariffe che ne derivano tenuto conto del piano finanziario approvato sono:

Utenze Domestiche		
Tipologia	Quota Rifiuti	
	Quota fissa	Quota variabile
	€/mq	€/cad
Famiglie di 1 componente	0,349768	36,02
Famiglie di 2 componenti	0,408063	108,06
Famiglie di 3 componenti	0,449702	138,08
Famiglie di 4 componenti	0,483013	180,10
Famiglie di 5 componenti	0,516324	216,12
Famiglie di 6 o più componenti	0,541308	246,14
Non residenti o locali tenuti a disposizione - II case	0,408063	108,06
Superfici domestiche accessorie	0,349768	0,000000

Utenze non domestiche

Nell'elaborazione delle tariffe per le Utenze Non domestiche sono stati impiegati i coefficienti Kc (per determinare la parte fissa della tariffa) e Kd (per determinare la parte variabile della tariffa) del metodo normalizzato, applicando per le categorie di attività economica 16 – 17 e 20 il disposto di cui all'art. 2 comma 1 lett. e-bis Legge 68/2014 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2014, all'art. 1 comma 27 Legge 208/2015, all'art. 1 comma 38 Legge 205/2017 e all'art. 1 comma 1093 Legge 145/2018 e dall'art.57 bis del DL 124/2019 come convertito con legge 157/2019 che hanno modificato l'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013 , tenendo conto delle specifiche situazioni presenti sul territorio e sono stati definiti come segue:

n. Categ. Att. Econ.	***Categoria di attività economica***	Kc applicato	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	2,600
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,800	6,550
3	Stabilimenti balneari	0,630	5,200
4	Esposizioni, autosaloni	0,430	3,550
5	Alberghi con ristorante	1,330	10,930
6	Alberghi senza ristorante	0,910	7,490
7	Case di cura e riposo	0,950	7,820
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,130	9,300
9	Banche ed istituti di credito	0,580	4,780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,110	9,120
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	12,450
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,040	8,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	9,480
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	7,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	8,920
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,855	15,220
17	Bar, caffè, pasticceria	1,570	12,868
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,380	19,550
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	21,410
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,610	21,400
21	Discoteche, night club	1,640	13,450
22	Superficie accessorie non domestiche	0,600	4,900

Le tariffe che ne derivano tenuto conto del piano finanziario approvato sono:

Utenze Non Domestiche

Cat.	Tipologia	Quota Rifiuti	
		Quota fissa	Quota variabile
		€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16	0,53
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,39	1,35
3	Stabilimenti balneari	0,31	1,07
4	Esposizioni, autosaloni	0,21	0,73
5	Alberghi con ristorante	0,65	2,25
6	Alberghi senza ristorante	0,44	1,54
7	Case di cura e riposo	0,46	1,61
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,55	1,91
9	Banche ed istituti di credito	0,28	0,98
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,54	1,88
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,74	2,56
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,51	1,75
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,56	1,95
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,44	1,54
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	1,83
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,90	3,13
17	Bar, caffè, pasticceria	0,76	2,65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,16	4,02
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,27	4,40
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,27	4,40
21	Discoteche, night club	0,80	2,77
22	Superficie accessorie non domestiche	0,29	1,01